



COMUNE DI BERRA

(Provincia di Ferrara)

Registro Generale n. 30

Oggetto: Divieto di esplosione di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici nelle vie, nelle piazze o aree pubbliche del territorio comunale dal 24/12/2016 al 06/01/2017 compresi.

IL SINDACO

Vista la consuetudine persistente di parte significativa della cittadinanza nei periodi prossimi alla fine dell' anno, di dedicarsi per festeggiamenti vari a pericolose pratiche di lanci di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici nelle vie, nelle piazze o aree pubbliche del territorio comunale;

Considerato che:

- detta pratica, pur in considerazione che è entrata a far parte delle tradizioni locali, risulta pericolosa per persone ed animali;
- botti, petardi e fuochi sono notoriamente causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti ed animali domestici a causa del disturbo che l'inquinamento acustico determina per l'udito di questi animali, nonchè per alcune persone, affette da particolari patologie, che possono provare forti disagi e paure in situazioni di particolare rumore ed esplosioni anche improvvise;
- l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento in conseguenza di incidenti stradali;
- che da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali;

Ritenuto che l'utilizzo di botti, petardi, fuochi d'artificio per i festeggiamenti di fine anno, benché leciti e consentiti in quanto non espressamente vietati, non sia attività necessaria ma da considerarsi mero passatempo legato alle tradizioni locale e inoltre che potrebbe essere inoltre causa di danni fisici sia per chi li maneggia (in particolare i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito, con la conseguenza che si potrebbero verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, all'ambiente naturale, oltre al fatto che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

Ritenuto che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto;

Ritenuto necessario garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonchè il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico dall'esplosione di artifici esplodenti leciti;

Vista l'Ordinanza Sindacale del Comune di Berra n. 89/88;

Visto l'articolo 544 del codice penale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931

n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana "Regolamento per la convivenza civile, la Sicurezza e la Qualità della vita" adottato dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

Visto il Regolamento Per la Tutela e benessere degli animali;

Visti l'art. 703 e 650 del codice penale;

Visto l'art. 544 del codice penale "maltrattamento degli animali"

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 compresi, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale ;
- che sia trasmessa preventivamente al Signor Prefetto della provincia di Ferrara;
- che sia trasmessa al Signor Questore, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Locale di competenza, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

IL SINDACO

Avv. Eric Zaghini

(Documento sottoscritto digitalmente - art. 21 D.Lgs 82/05)